




TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE



Procedura di sovraindebitamento ex art. 6 L. 3/2012

RG N. 4 /19

Il Giudice,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso da Antonio Bruto

rilevato che il ricorrente ha rappresentato di essere un consumatore in quanto lavoratore dipendente, con mansioni di autista, della S.r.l. A.T.C. Azienda Trasporti Campani con sede in Vitulazio (CE) via Appia km. 195+200;

rilevato che come merge dai documenti prodotti il predetto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti di cui al R.D. 267/1942 e succ. mod. ed int e che né nei precedenti cinque anni né in altra diversa epoca, ha fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012;

rilevato che il ricorrente ha dedotto che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, fatto



che rende impossibile al ricorrente adempiere le dette obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

che è stato nominato Gestore della Crisi la Dott.ssa Giuditta Diana la quale ha redatto la Proposta di Piano del Consumatore per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento in atti depositata;

che dall'analisi del ricorso e della documentazione va ritenuto che il ricorrente non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche a mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

ciò in quanto il problema finanziario si è manifestato nel 2010 – 2011 allorquando per fronteggiare la grave crisi aziendale con paventato licenziamento dei lavoratori, il ricorrente, unitamente ai suoi colleghi, ha sottoscritto un contratti di solidarietà con la riduzione dello stipendio del 30% fino al novembre 2013 e da ciò è scaturita l'impossibilità di versare le rate del mutuo stipulato con la Macquarie Bank Limited. A fronte di ciò l'Istituto di credito ha proceduto a far pignorare e sgomberare la casa familiare, con necessità per il ricorrente di locare un modesto alloggio con pagamento di canone locatizio e conseguente irreversibilità dello stato di crisi.

Rilevato che il piano di cui sopra non comporta novazione delle obbligazioni esistenti; che merge dagli atti che la Macquarie Bank Limited (per essa la sua procuratrice Barclays Bank Ireland PLC **non ha iscritto a ruolo** la procedura esecutiva per pignoramento presso terzi per cui **alcuna sospensione deve essere disposta** in quanto, ad oggi, non pende nessuna procedura esecutiva.

rilevato che per come sopra esposta la domanda appare :

accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista;

la documentazione prodotta dal debitore è completa così come attestato anche dall'OCC;



dalla relazione del professionista emerge che le obbligazioni assunte non hanno tratto origine da un'attività commerciale;
le circostanze di fatto esposte consentono di ritenere la mancanza di colpa nell'assunzione delle obbligazioni;
non si ravvisano atti in frode ai creditori rilevandosi che l'istante, nonostante i debiti di cui deve rispondere, ha mantenuto la sua occupazione continuando a svolgere sempre la stessa attività lavorativa di dipendente subordinato;
l'iter procedimentale si è svolto regolarmente,
non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b);
la documentazione prodotta ha consentito al professionista di ricostruire i debiti del ricorrente e la sua situazione economico patrimoniale.

Posto quanto sopra la procedura può pertanto dichiararsi aperta,

P.T.M.

Dichiara aperta la procedura .

Fissa l'udienza ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/12 al 3.10.19 ore 9:00 e ss

disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di S. Maria C.V. (per estratto e per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura) a cura dell'OCC;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di



prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

dispone

il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

l'attribuzione al professionista incaricato OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dei proventi individuali e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'OCC

S. Maia C.V., 12.6.18

Il Giudice
Dott.ssa Rita Di Salvo

